



Sent. n. 370/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Presidente f.f.

Dott. Pasquale Fava Consigliere relatore

Dott. Angelo Quaglini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80549** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

-della società PROJECT FUTURE s.r.l., con sede legale in Roma alla via Giorgio Ribotta n. 11, in persona del curatore fallimentare X X X;

-di Eugenio Petrone, nato a Formia (LT) il 24 gennaio 1995 irreperibile nell'ultima residenza dichiarata (via Torquato Tasso n. 8, Coreno Ausonio - FR), personalmente e nella qualità di rappresentante legale *pro tempore* della società PROJECT FUTURE s.r.l.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 3 aprile 2025 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Chiara Imposimato.

Segretario d'udienza Dott. Antonio Fucci.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 24 novembre 2024, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di € 84.546,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore della SIMEST s.p.a. e dell'Unione europea, per aver sviato le risorse pubbliche erogate a titolo di finanziamento ed omesso di restituirle dopo la revoca disposta, tra l'altro, per violazione delle vincolanti regole di rendicontazione.

Parte attrice ha descritto la complessiva attività riconducibile ai convenuti segnalando che la società, avendo ottenuto finanziamenti erogati dalla SIMEST s.p.a. a valere sui fondi del PNRR, avrebbe dovuto rendicontare le spese effettuate e rispondere alle richieste istruttorie nei termini, al fine di perseguire le finalità previste dal finanziamento nonché asseverarne l'attuazione, onde soddisfare le

esigenze di interesse pubblico giustificanti l'erogazione delle menzionate risorse con destinazione pubblicistica.

La Procura regionale ha dimostrato che la società convenuta, pur avendo ottenuto il 17 marzo 2022 somme per € 75.000,00, non rispondeva alle richieste documentali indirizzate dalla SIMEST (doc. 4, All. 19, 20 e 21) tese ad ottenere piena asseverazione delle spese ammissibili sostenute. Per l'effetto, la SIMEST, con lettera del 3 ottobre 2023, comunicava alla società di aver avviato il procedimento di revoca del finanziamento, in quanto non era stata fatta pervenire la documentazione richiesta entro i termini prescritti (doc. 4 All. 22), cui seguiva l'adozione di formale provvedimento di autotutela decisoria con richiesta di restituzione della somma ottenuta, pari a € 75.000,00 unitamente agli interessi al tasso pattuito del 2,55% (doc. 4 All. 24).

Atteso il rapporto di servizio esistente e il danno alla finanza pubblica arrecato, essendo irrilevante il fallimento *medio tempore* intervenuto (l'ammissione al passivo del credito erariale non determina una locupletazione indebita atteso che la pluralità dei titoli esecutivi non è idonea a produrre duplicazioni

di pagamento laddove in fase esecutiva il creditore pubblico ottenga solo un importo pari al dovuto - Cass. Sez. un., 11073/2012; C. conti sez. Lazio sent. nn. 411/2022 e 485/2024), parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle somme ricevute (€ 75.000,00) unitamente agli interessi pattuiti (€ 4.156,10).

A tale pregiudizio la Procura regionale ha aggiunto un danno da disservizio pari a complessivi € 3.750,00 (da calcolarsi equitativamente in un importo pari al 5% delle somme dovute).

2. I convenuti pur avendo ricevuto molteplici notifiche dell'atto di citazione non si sono costituiti (notifica alla società del 2 dicembre 2024, al curatore del 29 novembre 2024, al Petrone il 6 dicembre 2024).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c., i quali, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.

1.1. Sulla controversia in esame, come correttamente ritenuto dalla Procura regionale, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sia

con riguardo all'azione esperita nei confronti dei convenuti (società percettrice del finanziamento e amministratore pro tempore dotato statutariamente di pieni poteri), che con riferimento alla legittimazione della Procura regionale ad agire per danni prospettati quali pregiudizi riferiti all'Unione europea (Cass., sez. un., 2 dicembre 2023, n. 26935; Cass., sez. un., 12 ottobre 2022, n. 29862: *"lo Stato italiano, tramite i suoi organi, è legittimato a domandare il risarcimento dei danni subiti dall'Unione europea non in proprio ma solo nella qualità di soggetto incaricato della riscossione"*).

2. Nel merito l'atto di citazione è fondato (art. 1 legge 20 del 1994 e 2697 c.c.).

La Procura regionale ha dato prova dell'esistenza del rapporto di servizio (pag. 30-33) dei convenuti, in qualità di soggetti percettori di risorse pubbliche finalizzate. Si tratta nello specifico di strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, per i quali la SIMEST è il soggetto gestore degli interventi, a valere sul Fondo rotativo 394/81 [Fondo rotativo 394/81, istituito dall'art. 2 del decreto-legge n. 251/81 (legge n. 394/81) per 45.000,00

euro], nonché di risorse a valere sul cofinanziamento a Fondo Perduto [Fondo istituito per la Promozione Integrata (FPI), di cui all'art. 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge n. 27/2020) per 30.000,00 euro].

Ha comprovato l'accredito delle somme in favore della società, degli ampi poteri spettanti statutariamente al Petrone, delle gravi omissioni e violazioni in tema di rendicontazione (per esempio la rendicontazione di spese non documentate né ammissibili) nonché dell'inattuazione degli obiettivi pubblicistici per cui le somme erano state conferite alla società (si chiamano, tra l'altro, le determinazioni di risoluzione e revoca del contratto di finanziamento con intimazione della restituzione di € 75.000,00 unitamente ai previsti interessi al tasso del 2,55% - doc. 4, All.22, 23 e 24).

Dalla complessiva condotta posta in essere dai convenuti emerge un danno diretto da percezione di finanziamenti pubblici con omessa realizzazione delle finalità pubblicistiche e carente rendicontazione causalmente riconducibile alla società percettrice e all'amministratore *pro tempore*, con evidente dolo riferibile ad entrambi (cui consegue il regime della solidarietà contabile) in ragione delle modalità

delle condotte (si tenga conto, tra l'altro, lo spostamento del denaro all'estero e la sopravvenuta insolvenza dell'ente finanziato).

In sintesi, il danno diretto da sviamento delle risorse pubbliche ammonta ad € 80.796,14 (€ 75.000,00 conto capitale, più gli interessi maturati - cfr. pag. 36 della citazione).

2.1. La Procura regionale ha contestato anche un danno da disservizio ricollegabile alle somme inutilmente spese per perseguire obiettivi stabiliti e non raggiunti dall'ente e a quelle erogate per ripristinare l'efficienza e la funzionalità perdute (C. conti, sez. I app., 9/2023; sez. giur Lazio n. 86/2023 e 342/2024; sez. giur. Toscana n. 193 e 228/2022; sez. giur. Umbria n. 12, 47 e 54 e 2022; sez. giur. Abruzzo n. 50/2023). Le condotte dei convenuti hanno soddisfatto gli interessi egoistici societari e dei soci, ma non quelli pubblicistici generali previsti dal PNRR. La menzionata giurisprudenza contabile, alla quale il Collegio ritiene di aderire, ha ritenuto che, in relazione a finanziamenti poi rivelatisi indebitamente acquisiti o allo sviamento postumo dalle ordinarie attività istituzionali del personale impegnato nelle successive verifiche, si determini anche un danno da

disservizio imputabile alla società percettrice e al rappresentante legale *pro tempore*. Si ritiene corretto il criterio equitativo di liquidazione proposto da parte attrice: il 5% della somma erogata e percepita indebitamente da calcolarsi su € 75.000,00, ovverosia € 3.750,00.

3. Per le ragioni indicate i convenuti devono essere condannati, per condotta dolosa, in solido al pagamento di complessivi € 84.546,14 (€ 80.796,14 a titolo di danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche; € 3.750,00 a titolo di danno patrimoniale da disservizio) in favore della SIMEST s.p.a. - gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale), nonché dell'Unione europea, secondo le rispettive spettanze stabilite sulla base dei correlati finanziamenti.

In sede esecutiva si dovrà tenere conto delle somme, nelle more eventualmente recuperate, nella procedura di liquidazione giudiziale.

4. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti

gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno della percezione e sino al soddisfo.

5. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste in solido a carico dei convenuti.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80549 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

dichiara la contumacia dei convenuti, società PROJECT FUTURE s.r.l. e Eugenio Petrone, e li condanna al pagamento in solido di complessivi € 84.546,14, oltre interessi legali, in favore della SIMEST s.p.a. - gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale) e dell'Unione europea, nei sensi di

cui in motivazione, secondo le rispettive spettanze stabilite in base ai correlati finanziamenti.

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di €_673,63 (Seicentosettantatre/63).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

L'estensore

Il Presidente f.f.

Pasquale Fava

Alessandra Sanguigni

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 31 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **673,63 (seicentosettantatre/63)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente